

STATUTO
"I Villaggi del Sorriso International - ETS"

ART.1

Denominazione e Sede

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata **"I Villaggi del Sorriso International - ETS"**, di seguito denominata "associazione", con sede in Milano.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" o ETS e diventerà **"I Villaggi del Sorriso International ETS"**. La suddetta denominazione, recante in particolare l'acronimo ETS, dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sedi operative secondarie, delegazioni e uffici che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'associazione opera in Italia e prevalentemente in Africa.

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

Scopo e Oggetto Sociale

L'associazione è motivata dalla decisione e volontà, di tutti i suoi associati, di condividere, senza riserve, gli ideali e i valori fondamentali e ineliminabili dell'intera collettività, quali l'umanità, la solidarietà tra gli uomini, il rispetto e la tolleranza tra i popoli e le genti. Inoltre, l'associazione si oppone ad ogni forma di discriminazione sia basata sul censo, sull'origine etnica, sulla religione, sul genere di appartenenza, sullo stato di salute e sull'orientamento sessuale.

L'associazione non ha fini politici o religiosi, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Nello specifico l'associazione intende:

perseguire obiettivi di solidarietà e giustizia tra le nazioni. Gli stessi sono orientati in favore di quelle più impoverite, in particolare finalizzati a:

- Tutela dei diritti dell'infanzia e delle persone disagiate attraverso l'accesso all'istruzione e all'assistenza medica e sociosanitaria;
- Sostenere strategie di supporto nelle comunità dove c'è un diffuso bisogno di fornire servizi igienico sanitari, comprese quelle aree colpite da varie malattie che necessitano di medicinali;
- Dare sostegno alle persone affette da malattie, promuovendo, sviluppando e realizzando iniziative e progetti tesi alla soluzione dei problemi quotidiani anche con l'ausilio di medici e infermieri;
- Fornire un sistema di prevenzione di determinate malattie in comunità indigenti che necessitano di supporto e informazioni al fine di ridurre la morbilità e la mortalità attraverso la promozione della salute tramite personale specializzato;
- Favorire, sostenere e realizzare progetti di SAD (Sostegno a Distanza) di bambini in condizioni indigenti; l'affido familiare in loco e la costituzione di Case Famiglia, Ambulatori e Centri di promozione in Africa per si abbandonati e persone svantaggiate;
- Creare un ponte di relazioni sociali e culturali tra l'Italia e il continente africano, al fine di favorire la conoscenza di paesi africani, attraverso la diffusione dell'arte, della cultura e letteratura africana, organizzando eventi, mostre, convegni ecc.;
- Aiutare i bambini provenienti da ambienti svantaggiati ad avere la possibilità di un'istruzione, fornendo loro la disponibilità del materiale didattico necessario al fine di aumentare il livello di alfabetizzazione ed in alcuni casi costruendo strutture adatte ad accoglierli;
- Sostenere l'istruzione extra scolastica in soggetti che si trovano in situazioni di disagio e di bisogno attraverso la somministrazione di corsi e materiale ad essi dedicati che possano ridurre drasticamente la povertà educativa;
- Promuovere e difendere i diritti umani in generale e in particolare quelli dei bambini;
- Offrire la possibilità di realizzare attività imprenditoriali locali attraverso la formazione a un mestiere o professione con la fornitura di strumenti adatti.

Art. 3

Modalità operative di svolgimento delle finalità

Al fine di perseguire gli Scopi di cui all'Art. 2, l'associazione si propone di svolgere le proprie attività secondo i seguenti valori e modalità operative:

- Promuovere iniziative per acquisire fondi da destinare agli scopi statutari a favore di soggetti svantaggiati, socialmente ed economicamente, attraverso: donazioni, sottoscrizioni, lasciti, organizzazioni di raccolte pubbliche occasionali o in occasione di manifestazioni celebrative, ricorrenze, eventi sociali, anche acquisendo spazi mediatici;
- Iniziative umanitarie a favore di popolazioni in situazioni di povertà e di denutrizione;
- Iniziative di educazione e sensibilizzazione sui temi della solidarietà, dei diritti umani, dell'intercultura e della cooperazione allo sviluppo da proporre nelle associazioni e nelle scuole di ogni ordine e grado;
- Negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- Acquisire medicinali, materiale sanitario, attrezzature e quanto necessario per la prevenzione e l'assistenza medico-sanitaria in paesi in via di sviluppo;
- Realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo e acquistare beni immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- Stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I minori possono essere volontari, ma con limitazioni legate alla sicurezza e alla natura dell'attività (es. orari, uso di attrezzature), in conformità con la normativa sul lavoro minorile.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari, su richiesta scritta, possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione può, in casi di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART.4

I Soci dell'associazione

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati in riferimento al sesso, età, lingua, nazionalità, religione o ideologia, né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione e il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono in:

- 1) Soci fondatori
- 2) Soci ordinari
- 3) Soci sostenitori
- 4) Soci onorari

1. Sono soci fondatori le persone che hanno dato vita all'associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo;
2. Sono soci ordinari le persone che per palese o concreto interesse agli scopi dell'associazione o che collaborino attivamente per il conseguimento degli scopi statutari;
3. Sono soci sostenitori le persone o le istituzioni che sostengono finanziariamente l'attività dell'associazione;
4. Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo delle attività dell'associazione. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa, il cui ammontare viene determinato dal Consiglio direttivo.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 5

Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Le domande di ammissione a socio presentate da minori devono essere controfirmate da un genitore o tutore che esercita la responsabilità genitoriale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, per esclusione, per decadenza o per decesso.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, per mancato versamento della quota associativa e per persistenti violazioni degli obblighi statuari o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione.

Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso all'assemblea entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione mediante raccomandata o posta certificata (PEC); il ricorso verrà esaminato dall'assemblea nella prima riunione ordinaria.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 6

Doveri e Diritti dei Soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione, le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi direttivi dell'associazione;
- Essere rimborsati, per l'attività di volontariato, su richiesta scritta, dall'associazione soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile.

ART. 7

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) L'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge

Ai componenti degli organi sociali, Consiglieri e sindaci, possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionali all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Qualora l'attività venga svolta in maniera volontaria, può essere riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e su esplicita richiesta da parte dell'interessato e approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 8

Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno entro 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail, lettera cartacea, sms, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'associazione, affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e per la trasformazione, fusione e scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Possono intervenire in Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota associativa; a ciascun socio spetta un solo voto.

ART. 9

Compiti dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 10

Compiti dell'Assemblea Straordinaria

L'assemblea deve:

- Deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Deliberare in merito alla proposta di trasformazione, fusione e scissione di cui all'articolo 98 del D, Lgs n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberare sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

ART. 11

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

In assenza del Presidente, presiede l'assemblea il Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza o di mancanza anche di costui, presiede l'assemblea il Consigliere più anziano di età presente.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 03 deleghe.

E ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

È inoltre previsto che le riunioni dell'assemblea ordinaria possano svolgersi con modalità anche non contestuali, ossia in audio-video, conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- ✓ Che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- ✓ Che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

- ✓ Che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla riunione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, trasmettere e ricevere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene regolarmente costituita.

ART. 12

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente il quale nomina fra i soci, un segretario verbalizzante. Per la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Associazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati iscritti nell'apposito libro dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per lo scioglimento, la messa in liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio e per la trasformazione, fusione e scissione occorre invece il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati iscritti nell'apposito libro dei soci e aventi diritto di voto secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art. 13

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con esposizione per 10 (dieci) giorni dopo l'approvazione.

ART. 14

Commissioni

L'assemblea dei soci, con maggioranza del 50% più uno dei presenti, potrà dare vita alle Commissioni tematiche.

Le commissioni hanno il compito di elaborare proposte e approfondire argomenti per arricchire il dibattito e le attività dell'Associazione. Ogni commissione sarà composta da almeno 3 membri, sarà regolarmente presieduta da un Presidente e saranno aperte a tutti i soci che intendono parteciparvi, un regolamento interno ne regolerà la vita e le funzioni.

Art. 15

Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da tre (3) a sette (7) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

All'interno del Consiglio Direttivo possono essere previste le nomine di uno o più vicepresidenti, un Segretario e un tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza

legale dell'Associazione, potranno essere delegati parti dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli amministratori possono ricoprire la medesima carica anche in Associazioni di analoga natura.

2 - Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. È dotato quindi dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- prendere le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario inteso come bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre ed approvare l'eventuale "budget" preventivo;
- eleggere il Presidente e ove necessario il Vice Presidente;
- predisporre il regolamento interno organizzativo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzative da altre associazioni o enti;
- deliberare sull'acquisizione o cessazione dei beni patrimoniali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- definire l'importo della quota associativa e successivamente solo nel caso in cui la stessa debba subire una modifica;
- deliberare sull'accettazione di lasciti ed eredità;
- redigere e approvare i regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati;
- ogni funzione che lo statuto o leggi non attribuiscono ad altri organi;

3 - Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà opportuno.

Le convocazioni del Consiglio devono essere effettuate mediante invio e-mail, lettera cartacea, sms, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'associazione, affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, da recapitare almeno 5 giorni prima della data della riunione; l'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della seduta e l'ordine del giorno.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5 - il Consiglio Direttivo decade per la contemporanea dimissione della maggioranza dei suoi componenti. In questo caso, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro 15 giorni e da tenersi entro i successivi 30 curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 16

Il Presidente

1 - Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, ogni 3 anni ed è rieleggibile.

2 - In particolare il Presidente

- a) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- c) garantisce il coordinamento del Consiglio Direttivo favorendo al suo interno una dialettica democratica;
- d) per meglio favorire la partecipazione attiva di tutti i Consiglieri e distribuire il carico di lavoro, può delegare ciascuno di essi a rappresentarlo - in collaborazione con lui - in un ambito particolare, a seconda delle competenze specifiche.

3 - In accordo con lo Statuto e al fine di dare esecuzione alle delibere assembleari e consiliari, ha la facoltà di:

- a) sottoscrivere accordi, contratti e convenzioni con enti ed istituzioni, ricevere i relativi finanziamenti per attuare programmi concordati, firmare rendiconti conseguenti all'attività svolta;
- b) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, anche di corrispondenza, disporre e prelevare da detti conti a favore di I Villaggi del Sorriso International o di terzi mediante emissione di assegni o mediante utilizzo di piattaforme che consentono trasferimento di denaro ai fini delle attività istituzionali dell'Associazione;
- c) stipulare, concludere, firmare ed eseguire contratti d'acquisto, di vendita e di permuta di beni mobili e finanziari, inerenti l'attività di I Villaggi del Sorriso International, inclusi i beni per l'arredamento degli uffici, gli autoveicoli e gli altri beni soggetti ad immatricolazione;
- d) stipulare contratti di mutuo e di finanziamento di aperture di credito, di anticipazione o altre operazioni bancarie regolate in conto corrente;
- e) rappresentare l'Associazione davanti a qualsiasi istituto di credito, finanziario e/o assicurativo, stipulando contratti bancari in genere, ed in particolare richiedendo il

rilascio delle fidejussioni necessarie e/o opportune per il corretto svolgimento dell'attività di I Villaggi del Sorriso International;

- f) previa delibera del Consiglio Direttivo, accettare eredità, legati, liberalità e donazioni, con o senza oneri, che possano essere fatte all'Associazione;
- g) curare i rapporti esterni dell'Associazione, uniformandosi agli indirizzi dell'Assemblea;

4 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni possono essere svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 17

Organo di controllo

L'assemblea può eleggere un Organo di controllo, monocratico o collegiale, ed è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
- ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se previsto;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, a corredo del bilancio d'esercizio.
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica per tre esercizi, e cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun esercizio, ed i componenti sono rieleggibili.

Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo di Controllo, o dell'unico componente nel caso di organo monocratico, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina.

ART. 18

Organo di Revisione legale dei conti

L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. La nomina è altresì obbligatoria quando

siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 117/2017. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, la quale determina il corrispettivo spettante revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

ART. 19

Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, "crowdfunding" e sottoscrizioni;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di terzo settore;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21

Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto per cassa, ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio o il rendiconto per cassa è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

Bilancio sociale

Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione è tenuta agli obblighi di redazione e pubblicazione del bilancio sociale di cui comma 1, del D. Lgs n. 117/2017 e successive modifiche.

Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui all' comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 23

Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 24

Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, e provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, in caso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore, acquisito il parere di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 25

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle disposizioni legislative in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 4
Registrato il ...19/06/2026...
Serie..... 3..... N°..... 270...
Versati Euroesente...
Di cui Imp. di Bollo.....esente...

L. Giromoni

Eusebio 13